

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Marilena Rispoli FarinaMembro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 14/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente prendeva notizia per nota del 9.2.2010 dell'intermediario –presso cui intrattiene rapporti di “prestito personale con delegazione di pagamento” e di “prestito personale con cessione del quinto” (di seguito alla cessione da precedente intermediario) – che per un “disguido tecnico” era intervenuta la segnalazione del suo nominativo nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Col reclamo fa, dunque, presente che tale errore gli “ha causato danni consistenti” essendosi visto rigettare varie richieste di finanziamento ed essendo “esposto a serie difficoltà perché costretto a sostenere un aggravio di oneri finanziari per reperire i mezzi liquidi necessari”. Intendendo risolvere in via bonaria “l'intera vicenda”, chiede alla banca, “a titolo di risarcimento”, che gli sia corrisposta la somma di € 15.000,00 “determinata in via forfetaria e definitiva”.

Il reclamante precisa inoltre che una richiesta di finanziamento per € 110.000,00 è stata rigettata dallo stesso intermediario resistente, al pari di “altri Istituti [che] hanno ugualmente respinto le [...] richieste [di finanziamento] pure per importi più ridotti”.

Replica la banca con nota del 27.7.2010, con la quale ribadisce di aver effettuato le necessarie rettifiche e di aver regolarizzato le segnalazioni presenti presso la Centrale di Rischi.

Nel ricorso il cliente ripropone la medesima richiesta risarcitoria avanzata in sede di reclamo e non accolta dalla banca resistente.



Afferma la banca (che nella nota originariamente inviata al cliente comunicava di aver rilevato “un disagio tecnico all’origine dell’errata segnalazione per le mensilità di giugno e luglio 2009” e di “aver provveduto alle necessarie rettifiche regolarizzando le segnalazioni presenti presso la Centrale di Rischi, che ad oggi non presenta ulteriori anomalie”) che il disagio tecnico alla base delle errate segnalazioni si è originato “in fase di migrazione dei dati finanziari relativi all’acquisizione [di crediti ceduti da altro intermediario alla resistente, tra cui quelli nei confronti del ricorrente]” essendosi prodotta una “doppia segnalazione dell’accordato, da parte della cedente e da parte dell’acquirente, in merito alle posizioni acquisite”.

Con riferimento al merito del ricorso osserva la resistente di essere “prontamente intervenuta a rettifica delle errate segnalazioni contestate dal cliente” e, quanto alla richiesta risarcitoria, che il cliente non ha provveduto “a fornire alcuna documentazione a comprova degli asseriti danni subiti dall’increscioso evento”.

Aggiunge poi di aver inviato al cliente una proposta transattiva con la quale si è resa disponibile a rimborsargli l’importo forfetario di € 2.500,00 “a titolo di risarcimento per il disagio arrecato” oltre alla somma di € 20,00 per il rimborso delle spese sostenute per il ricorso all’ABF.

Conclude chiedendo al Collegio di voler ritenere “cessata la materia del contendere” tenuto conto della “disponibilità manifestata [...] ad accogliere una richiesta di risarcimento danni presentata dal cliente in assenza di necessarie evidenze documentali, riconoscendo la responsabilità per il disagio occorso”.

DIRITTO

Non è controverso che il censimento del cliente presso la Centrale rischi sia indebito, né che sussista relazione causale diretta tra la condotta dell’intermediario e l’evento lesivo della reputazione del cliente.

Del resto, il carattere lesivo del comportamento dell’intermediario, di là dell’ obiettiva neutralità del dato iscritto in C.R., rimane confortato, quale valutazione del Collegio, dall’incontestazione che risulta a fronte dell’allegazione del cliente, secondo cui un successivo diniego di merito creditizio è derivato nei suoi confronti, da parte del medesimo intermediario, proprio in ragione delle evidenze illegittimamente acquisibili dalla C.R. (e ciò a dispetto del non predittibile carattere negativo della iscrizione di un mero accordamento creditizio, certo diversa da quella di eventi legati a condotte *unfair* del cliente).

Vero è che non sussiste prova del danno patrimoniale in ipotesi inferto al cliente (in ipotesi, si ribadisce, siccome il dato censito non pare munito di connotazione intrinsecamente negativa), ma è vero pure che la liquidazione del danno (così e senz’altro domandato dal cliente) non può prescindere, nei casi del genere che occupa qui, dalla componente non patrimoniale.

Ora, quella che la banca ha operato mediante offerta di corresponsione dell’ importo di € 2.500,00 pare ragionevolmente adeguata a risarcire la voce *de qua*, correttamente intesa come ristoro del “disagio”, cioè quale reintegrazione per equivalente della compromissione del benessere naturale che la corrente reputazione individuale è normalmente in grado di generare e che, di converso, alcuni eventi, qual è anche l’evento *sub iudice*, viene ad alterare.

In definitiva, è nei soli limiti della misura equitativamente così stabilità del danno non patrimoniale che il ricorso può trovare accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativa di € 2.500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI